



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 Reg. Del.

OGGETTO: : Causa Comune C/Guiscardi Maria Beatrice + 1 - TAR Calabria - Presa atto nota Avv. Alessando Persampieri - Approvazione schema atto di Transazione per compensi professionali

L'anno duemilasedici, il giorno due, del mese di marzo, alle ore 9,20, nella solita sala delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	x	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	x	
3	Isabella Venuto	Assessore	x	
4	Francesco Lucia	"		x
5	Maria Assunta Fiorentino	"	x	

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27/5/1998 è stato approvato il progetto dei lavori di "Recupero urbano e ambientale in località Casinello";
- con Decreto 25/1/1999, n. 3 è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza di un terreno di proprietà delle Germane Giuscardi sito in Montepaone Lido C.da Casinello;
- con Deliberazione Giunta Comunale n. 173 del 14/10/1999 sono stati approvati gli atti espropriativi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 24/2/1999 è stato deciso di costituirsi in giudizio avverso il ricorso, notificato in data 15/2/1999, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione di Catanzaro - dalle germane Guiscardi Maria Beatrice e Roberta Guglielmina, contro questo Comune;

- con lo stesso atto è stato conferito incarico Legale all'Avv. Alessandro Persampieri del Foro di Catanzaro;
- con nota del 14/10/2014, acquisita agli atti del Comune al n. 7651 di Prot. del 16/10/2014, l'Avv. Persampieri ha comunicato il Decreto decisorio n. 3187/2014 con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha dichiarato perento il ricorso;
- con la stessa nota il professionista ha, altresì, comunicato l'ammontare delle proprie competenze professionali per un totale di €uro 11772,96, al lordo delle ritenute di legge;

Vista la nota n. 576 del 25/1/2016 con la quale l'Amministrazione Comunale, ha proposto un accordo transattivo con la riduzione del 20% dell'imponibile da liquidarsi in unica soluzione.

Vista la successiva nota del 18/2/2016, acquisita al n. 1277 di prot. in data 19/2/2016 con la quale l'Avv. Persampieri ha accettato la proposta di definizione transattiva per come prospettata dall'Amministrazione;

La transazione prospettata all'Avv. Persampieri prevede:

- la liquidazione da parte del Comune della somma di €uro 9438,37, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della transazione;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto richiesto e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Considerato, per tali ragioni che:

- le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i componenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che vedrebbe il Comune soccombente
- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito di spesa a carico del Comune
- il vantaggio economico per il Comune con un risparmio di spesa-

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata – che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa da liquidare per l'anno 2016 sull'apposito capitolo nel bilancio 2016 in corso di formazione;

Vista l'allegata proposta transattiva, predisposta, dal Titolare dell'Area Amministrativa di questo Comune e ritenuta la meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. nonché l'attestato di copertura finanziario reso dal responsabile dei servizi finanziari.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di prendere atto della nota a firma dell'Avv. Alessandro Persampieri del 18/2/2016.

2. Di approvare lo schema di atto di transazione predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, autorizzando lo stesso alla relativa sottoscrizione, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa.

2. Di demandare al responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti gestionali previsti e scaturenti dalla transazione in merito all'impegno e alla liquidazione delle somme occorrenti;

3. Di dare atto che:
- la spesa nascente dalla presente transazione pari ad €uro 9438,37, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, sarà liquidata in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto transattivo;

4. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Successivamente la Giunta Comunale con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

<p><i>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/03/2016_ al 25/03/2016_</i></p> <p><i>L'Addetto alla pubblicazione Rosaria Fabbio</i></p>	<p><i>/X/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con nota prot. n. 1874 del 10/03/2016 ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000,n. 267.</i></p>
<p><i>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</i></p> <p><i>/__/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</i></p>	
<p><i>/_X_/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</i></p> <p><i>/__/ il _____, a seguito dell'esito del controllo richiesto dai Sigg. ri Consiglieri.</i></p> <p><i>IL SEGRETARIO GENERALE</i></p>	<p><i>Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</i></p> <p><i>IL SEGRETARIO GENERALE</i></p>